



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Biodiversità di Verona

Via Carlo Ederle, 16/A – 37126 Verona

NORME DI CONDOTTA RELATIVE ALLA RISERVA NATURALE ORIENTATA E BIOGENETICA BOSCO FONTANA ISTITUITA CON DD.MM. 29.03.1972, 10.04.1976 E 02.03.1977

DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DELL'AREA PROTETTA PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 30 CO.2 LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394 PER LE FATTISPECIE NON CONTEMPLATE DALL'ART. 30 CO.7

IL COMANDANTE DEL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI VERONA

ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

ORIENTATA E BIOGENETICA BOSCO FONTANA

- Visto** il Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste del 29 marzo 1972 (Gazz. Uff. n. 153 del 16/06/1972) “*Costituzione della Riserva Naturale Orientata Bosco Fontana in provincia di Mantova*”;
- Visto** il Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste del 10 aprile 1976 (Gazz.Uff. n. 120 del 07/05/1976) “*Ampliamento della Riserva Naturale Orientata Bosco Fontana in comune di Marmirolo*”;
- Visto** il Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste del 02 marzo 1977 (Gazz.Uff. n. 93 del 06/04/1977) “*Costituzione di Riserve Biogenetiche*”;
- Vista** la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.) “*Legge quadro sulle Aree protette*”;
- Visto** Il Piano di Gestione della Riserva Naturale Orientata Statale «Bosco Fontana» (pubblicato su BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - Mercoledì 16 febbraio 2011;
- Tenuto conto** delle prioritarie finalità di conservazione naturalistica dell'area protetta, in ragione di quanto disposto dai Decreti istitutivi e dalla sopracitata normativa relativa alle aree protette statali;
- Considerato** pertanto che sia necessario rendere note ai visitatori le corrette modalità di fruizione della Riserva Naturale, con la definizione di condotte vietate, ove non contemplate dalle misure di salvaguardia previste dalla L. 394/91;

DISPONE

i seguenti divieti:

1. È fatto divieto di accedere all'area chiusa al pubblico, così come rappresentata nella cartografia descrittiva della Riserva e delimitata da chiudende munite di apposita cartellonistica, salvo diversa disposizione del Gestore;
2. È fatto divieto, dal 1 marzo al 31 agosto, di accedere all'area di nidificazione del Nibbio bruno, così come rappresentata nella cartografia descrittiva della Riserva e delimitata da chiudende munite di apposita cartellonistica, salvo specifica autorizzazione del Gestore;
3. Salvo diversa disposizione dell'organismo di gestione non è consentito allontanarsi dai viali della Riserva per accedere alle particelle forestali, all'area prativa centrale, ai ruderi dell'Eremo dei Camaldolesi ed in ogni altra zona dell'area aperta al pubblico, fatta eccezione per l'area pic-nic posta in prossimità della Palazzina Gonzaga;
4. Non è consentito l'accesso nella Riserva nelle giornate di chiusura previste ogni Martedì e Venerdì se non con specifica autorizzazione dell'organismo di gestione;
5. Non è consentito accedere o permanere nella Riserva, nelle giornate di apertura al pubblico, al di fuori degli orari di apertura: dalle 9 alle 19 dal 1 marzo al 31 ottobre - dalle 9 alle 17 dal 1 novembre al 28 febbraio, fatte salve diverse disposizioni del Gestore;
6. Nel territorio della riserva è vietato:
 - a. danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;
 - b. asportare o danneggiare piante o parte di esse;
 - c. abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - d. accendere fuochi;
 - e. praticare il campeggio;
 - f. introdurre cani, anche se al guinzaglio, o altri animali domestici;
 - g. introdurre animali o vegetali estranei alla fauna e alla flora della zona;
 - h. raccogliere o manomettere rocce, fossili e minerali;


7. Salvo specifica autorizzazione del competente organismo di gestione nella Riserva è altresì vietato:
- a. asportare sabbia, terra, legname o altro materiale;
 - b. raccogliere funghi epigei ed ipogei;
 - c. prelevare animali o vegetali o parti di essi;
 - d. accedere e transitare con biciclette, motocicli, autovetture o altri veicoli di qualsiasi genere;
 - e. pilotare droni in sorvolo sull'area della Riserva Naturale;
 - f. accedere alla Palazzina Gonzaga e alle sue pertinenze;
 - g. turbare la quiete con giochi o mezzi sonori, con potenziale disturbo alla fauna della Riserva.

SANZIONI

L'inosservanza delle presenti disposizioni impartite dallo scrivente Reparto, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale Orientata e Biogenetica "Bosco Fontana" comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 1000,00 di cui all'Art. 30 co. 2 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle Aree protette". Le sanzioni sono irrogate nel rispetto delle previsioni normative di cui alla L. 24 novembre 1981 n.689 e ss.mm.ii..

IL COMANDANTE

(Ten. Col. Vincenzo ANDRIANI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincenzo Andriani', written over a horizontal line.